



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 2

Riunione del 24 luglio 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine Componente Relatore

80.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

GIUSEPPE CUBETA, N.Q. DI PRESIDENTE DELLA S.S. ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 E DELLA ASD MILANO TEAM VOLLEY 66, IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T.

Con atto di deferimento la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Giuseppe Cubeta, n.q. di Presidente dell'ASD Milano Team Volley 66**, *per aver, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'ASD Milano Volley Team 66, in violazione degli Artt. 9 e 16 Statuto FIPAV, 2, 19 e 21 R.A.T. 1 e 74 Reg. Giur., tesserato l'atleta minorenni Martini Anita per la S.S. 2018/2019 senza essere in possesso del prescritto certificato medico per l'idoneità agonistica, stante anche l'interruzione dell'attività sportiva della predetta fin dall'anno 2015;*
- **ASD Milano Team Volley 66, in persona del Presidente p.t.**, *per responsabilità diretta ex Art. 76, comma 1 Reg. Giur., per i fatti contestati al suo Presidente e legale rappresentante CUBETA GIUSEPPE.*

Il Tribunale Federale deliberava conseguentemente di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 24 Luglio 2019, nella quale compariva il solo Sostituto Procuratore Federale, il quale concludeva per la comminazione di adeguata sanzione disciplinare a carico del sodalizio e del tesserato, mentre per gli incolpati nessuno compariva.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.



IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti sia del Presidente che del Sodalizio;
- Preso atto delle memorie difensive inoltrate dal sodalizio.

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto dei genitori, quali titolari della responsabilità genitoriale dell'atleta Anita Martini, a mezzo del quale richiedevano l'annullamento e la revoca del tesseramento eventualmente effettuato dal sodalizio ASD Milano Team Volley 66, per la stagione sportiva 2018-2019, senza che la stessa si fosse sottoposta alle prescritte visite mediche.

Conseguentemente il Responsabile dell'Ufficio Tesseramento Fipav, dopo aver verificato l'impossibilità del sodalizio a far fronte alla richiesta di esibizione della certificazione medica, con provvedimento prot. n. 000515/19 del 29.03.2019, provvedeva a revocare l'omologa del tesseramento dell'atleta minore Anita Martini con l'ASD Milano Team Volley 66 ed a inviare la documentazione completa alla Procura Federale per quanto di competenza.

La Procura Federale, pertanto, acquisiva i predetti documenti e riteneva documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati i quali inviavano memorie difensive, nelle quali sostanzialmente confermavano di aver effettuato il tesseramento senza essere in possesso della prescritta certificazione medica.

Il Procuratore, ritenendo conseguentemente esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione della rituale comunicazione di conclusione delle indagini agli incolpati, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e che la condotta contestata sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Risulta provato, infatti, che il tesserato Giuseppe Cubeta, n.q. di Presidente dell'ASD Milano Team Volley 66, abbia provveduto a rinnovare il tesseramento annuale dell'atleta minore Anita Martini, per la stagione sportiva 2018-2019, senza la prescritta certificazione medica.



La mancata acquisizione del certificato medico da parte del sodalizio incolpato, prima del tesseramento, comporta la violazione delle norme contestate.

Infatti, a prescindere dalla volontà dell'atleta di continuare o meno a svolgere l'attività agonistica nell'ambito della Fipav, il sodalizio è infatti obbligato ad acquisire idonea documentazione sanitaria al momento del tesseramento. L'omessa acquisizione integra gravi profili di responsabilità a carico del sodalizio e del suo Presidente, il quale, sulla base della normativa federale, aveva il preciso obbligo ed onere di non tesserare l'atleta in mancanza di idonea certificazione.

A mente dell'art. 21, comma 2, del RAT Fipav: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*.

Il legale rappresentante dell'associato, quindi, è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta ed è, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico di Giuseppe Cubeta, anche n.q. di Presidente dell'ASD Milano Team Volley 66, delibera di infliggere a carico di entrambi gli incolpati le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Giuseppe Cubeta la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre).

Delibera altresì di infliggere a carico del sodalizio **ASD Milano Team Volley 66**, in persona del Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 300,00 (trecento/00).

Roma, 31 Luglio 2019.

F.to Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 1 Agosto 2019